Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 novembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 18 NOVEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1459.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Palmas Arborea (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1460.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Riola Sardo (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1461.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Santa Giusta (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1462.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Giuseppe Raimondo fu Giovanni, in comune di Palmas Arborea (Cagliari).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 1456.

Erezione in ente morale della Confraternita di Misericordia, con sede in Mercatale in Val di Pesa, frazione del comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

N. 1456. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita di Misericordia, con sede in Mercatale in Val di Pesa, frazione del comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 38. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 1457.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Sasso, in frazione omonima del comune di Cortenuova (Bergamo).

N. 1457. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 10 marzo 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Sasso, in frazione omonima del comune di Cortenuova (Bergamo); viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa medesima, e beneficio e chiesa parrocchiale vengono autorizzati ad accettare le donazioni disposte in loro favore.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 1458.

Autorizzazione all'Istituto di idrobiologia « Marco de Marchi », con sede in Pallanza e Varenna (Como) ad accettare una eredità.

N. 1458. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di idrobiologia « Marco de Marchi », con sede in Pallanza e Varenna (Como), viene autorizzato ad accettare l'eredità di 1/8 del patrimonio disponibile, netto da legati, della defunta sig.ra Rosa Curioni vedova de Marchi.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 4. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1952.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, approvato con decreto Ministeriale 14 maggio 1949;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 11 giugno 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 50, lettera *f*) e 42, terzo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo, sono modificati nel modo seguente:

Art. 50, lettera *f*): in conti correnti o sovvenzioni ordinarie garantite da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali, da fidejussione o dalla obbligazione chirografaria del correntista.

Art. 52, terzo comma: Possono essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ritenuta idonea per solvibilità e moralità a favore di piccoli commercianti ed artigiani ed a favore di piccoli industriali fino ai limiti massimi di concessione previsti dalle disposizioni vigenti in materia. E' anche consentito, in via eccezionale, di concedere sovvenzioni cambiarie ad una sola firma dell'importo massimo di L. 1.000.000 (un milione) e concedere inoltre aperture di credito in conto corrente senza garanzie reali, senza deposito di cambiale o di fidejussione ma con la semplice obbligazione chirografaria del correntista sino all'importo massimo di L. 2.000.000 (due milioni) tenendo presente che a favore di una persona o di una società non può essere concessa più di una operazione dell'uno o dell'altro tipo e che l'investimento in questo genere di operazioni non potrà superare nel complesso il 6 % dei depositi e patrimonio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(5585)

AVVISO DI RETTIFICA

relativo al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1952, n. 955.

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 955, concernente il « Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Levi da Zara Maria fu Moisè-Achille, maritata Vanzetti, in comune di Roccastrada (Grosseto) » deve intendersi completato dell'*allegato n.* 2, riprodotto in calce, ed erroneamente omesso nella pubblicazione del decreto medesimo apparsa nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1952, n. 174.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Levi da Zara Maria fu Moisè-Achille, maritata Vanzetti, livellaria al comune di Roccastrada, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8. della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1410 (N. C.)					
L'Ulivastrella	163	28(p)	—	Seminativo	III	1	83	10	439,43
Id.	163	29	—	Pascolo	II	1	10	60	32,07
Id.	163	30	—	Seminativo	III	0	69	20	166,08
Id.	164	10(p	—	Seminativo arborato	II	0	35	10	140,42
Id.	164	12	—	Fabbricato rurale	—	0	42	60	—
Id.	164	14	—	Pascolo	II	0	01	60	0,46
Id.	164	19	—	Seminativo	II	8	46	00	2.622,60
Torrente Asina	185	1	—	Bosco alto fusto	I	0	27	20	51,68
Id.	185	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	28	10	29,50
Id.	185	3	—	Seminativo	II	1	89	40	587,14
Id.	185	4	—	Pascolo cespugliato	II	1	45	30	61,03
Id.	185	5	—	Id.	II	0	50	30	21,13
Id.	185	6	—	Id.	II	0	55	60	23,35
Id.	185	7	—	Id.	II	0	43	50	18,27
Pian delle Volpi	185	22	—	Seminativo	II	8	95	40	2.775,74
Montelattaia	185	15	—	Orto irriguo	II	1	17	50	1.233,75
Strada Dogana	185	14	—	Seminativo	II	8	86	90	2.749,39
Pian delle Volpi	185	23(p)	—	Id.	II	3	52	13	1.091,61
Serratine	184	45	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	30	2,23
Torrente Asina	184	46	—	Id.	II	0	25	10	10,54
Id.	184	47(p)	—	Bosco Ceduo	IV	0	60	27	36,17
Id.	184	48(p.	—	Seminativo	II	3	56	00	1.103,60
				Totali . . .		45	26	20	13.196,19

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pian delle Volpi » e « L'Ulivastra », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 28 (foglio 163) la cui parte nord rimane alla ditta; con un breve tratto della strada comunale della Dogana; con parte del limite sud e nord-est della particella 11 (foglio 164); con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 164) la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con la strada provinciale Montepascali-Montemassi;

Sud con la linea del frazionamento operato sulle particelle 23 (foglio 185) 48 e 47 (foglio 184) le cui parti sud fanno parte dei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il torrente Asina, con la strada comunale della Dogana e con il fosso Alvina.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) in liquidazione di Nuoro

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali fra macellai per le carni, nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 del Consorzio provinciale macellai di Nuoro, posto in liquidazione in data 1° ottobre 1943 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

(5361)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 313, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze), di un mutuo di L. 1.832.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5437)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 288, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rosello (Chieti), di un mutuo di L 2.258.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5449)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Buono (Chieti), di un mutuo di L. 920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5450)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzuolo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Palazzuolo di Romagna (Firenze), di un mutuo di L. 2.194.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5436)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Strangolagalli (Frosinone), di un mutuo di L. 1.372.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5438)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 286, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tollo (Chieti), di un mutuo di L. 2.333.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5451)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti, il 24 ottobre 1952, registro n. 25 Interno, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catanzaro di un mutuo di L. 104.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5525)

Avviso di rettifica concernente un mutuo concesso al comune di Lentella

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 247 del 23 ottobre 1952, pag 4013, si chiarisce che la data del decreto che autorizza il mutuo di L. 1.294.000 a pareggio del bilancio 1951 del comune di Lentella (Chieti) è del 7 maggio 1952 anzichè del 7 marzo 1952.

(5499)

Avviso di rettifica concernente un mutuo concesso al comune di Sant'Elia Fiumerapido

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 252 del 29 ottobre 1952, pag. 4073, si chiarisce che la data del decreto che autorizza il mutuo di L. 325.000 a pareggio del bilancio 1951 del comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) è del 28 giugno 1952 anzichè del 20 giugno 1952.

(5500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Prestito redimibile 3,50% (1934), n. 120971 per la rendita annua di L. 3,50, intestato a Lorenzani Valentina fu Ruggiero, minore sotto la patria potestà della madre Venturini Zaira vedova Lorenzani, domiciliata a Carrara (Massa).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 29 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636 —
» Firenze	624,80	634 —
» Genova	624,92	636 —
» Milano	624,91	633 —
» Napoli	624,90	638 —
» Palermo	624,90	635,75
» Roma	624,89	634,75
» Torino	624,93	635 —
» Trieste	—	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 17 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,40
Id. 3,50 % 1902	66 —
Id. 3 % lordo	67,70
Id. 5 % 1935	99,025
Redimibile 3,50 % 1934	77,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,35
Id. 5 % 1936	93,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,775

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . » 633,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, è stato respinto il ricorso in via straordinaria prodotto dal prof. Guido Mazzoni avverso alla mancata conferma nell'incarico di insegnante della lingua italiana presso l'Accademia aeronautica per l'anno accademico 1949-1950.

(5600)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di nove tenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1952, n. 476, concernente il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami per il reclutamento straordinario, nel servizio di commissariato dell'Esercito, di nove tenenti commissari in servizio permanente.

Dei detti nove posti, un terzo è riservato ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti che non sono in possesso della qualifica di partigiano combattente.

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento nel servizio di commissariato (ufficiali commissari) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento, che, alla data del presente bando rivestano effettivamente uno dei gradi predetti e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato complessivamente, in qualità di ufficiale di complemento nel servizio di commissariato, diciotto mesi di servizio presso enti militari o presso formazioni partigiane;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 37° anno di età;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

d) siano in possesso di una delle seguenti lauree:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze economiche marittime;
laurea in scienze coloniali;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze agrarie.

Art. 3.

Il tempo trascorso in luogo di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-1945 o nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio di diciotto mesi, stabilito dalla lettera *a)* del precedente art. 2; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali.

Esse devono essere presentate o fatte pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado è distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali.

Art. 5.

Entro il termine di cui al precedente art. 4 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vistato per conferma dal prefetto;

7) fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero dall'autorità diplomatica o consolare;

8) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria col titolo preferenziale.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

Tutti i concorrenti a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domande e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di sessanta giorni, prescritto dal menzionato art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni 75.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti indicati nell'art. 5 in tempo successivo, non oltre però il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al distretto militare di residenza del concorrente, che ne curerà l'immediato inoltro al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali, avvertendo il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero o appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 4 o insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed all'esame di concorso i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Sono esclusi dal concorso coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la difesa può, con insindacabile giudizio, negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari, per i residenti in Sardegna) nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta, rispettivamente, dal direttore dell'ospedale militare di Mogadiscio e Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

La valutazione dei titoli nonchè la valutazione della prova orale di esame e la formazione delle graduatorie degli idonei è fatta da apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale e composta:

dall'ispettore generale dei servizi di commissariato, presidente;

da un colonnello commissario e un tenente colonnello o maggiore commissario, membri.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario ivile dell'Amministrazione della difesa-Esercito, di grado non superiore all'8°.

Art. 12.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del presente decreto, sono i seguenti:

a) benemerenza di guerra:

1) ricompense al valore militare;

2) promozioni o avanzamenti per meriti di guerra;

3) ferite di guerra che abbiano diritto all'apposito distintivo;

4) croce al merito di guerra;

5) permanenza in zona di operazioni;

6) doti combattentistiche;

b) qualità tecnico professionali, anche in relazione alla durata del servizio prestato da ufficiale dell'Esercito od in unità inquadrata nell'Esercito;

c) medaglie al valor civile;

d) ferite in servizio che abbiano dato diritto all'apposito distintivo.

Per tali valutazioni sono assegnati in complesso 80 punti ripartiti come segue:

35 punti per i titoli indicati alla lettera a);

40 punti per i titoli indicati alla lettera b);

3 punti per i titoli indicati alla lettera c);

2 punti per i titoli indicati alla lettera d).

Dei 35 punti fissati per i titoli di cui alla lettera a), 10 sono riservati alla valutazione delle doti combattentistiche, di cui 5 da assegnarsi a coloro che sono in possesso del « diploma d'onore » per aver appartenuto ai gruppi di combattimento.

I 40 punti fissati per i titoli di cui alla lettera b) debbono essere ripartiti come segue:

da 1 a 30 per le qualità professionali in genere;

da 1 a 10 per la durata del servizio.

Per i candidati che concorrono ai posti riservati ai partigiani combattenti di cui al precedente art. 1, fra i titoli da valutare ai sensi delle lettere a), n. 5 e b) del presente articolo sarà anche considerato, rispettivamente, quello della permanenza nelle formazioni partigiane a carattere continuativo che hanno effettivamente operato e quello della durata del servizio prestato da ufficiale nelle formazioni partigiane in genere.

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

L'esame di concorso consisterà in una prova orale sulle seguenti materie, in base al programma annesso al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;

nozioni di diritto privato;

nozioni di economia politica;

nozioni di geografia economica;

amministrazione e contabilità militare;

servizi di commissariato in pace e in guerra;

nozioni di tecnologia e merceologia militare.

La data dell'esame sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 14.

Saranno formate due distinte graduatorie: una, relativa a coloro che, in possesso della qualifica di partigiano combattente, hanno diritto al terzo dei posti riservati ai candidati con tale qualifica a norma del precedente art. 1 e l'altra relativa ai concorrenti ai rimanenti posti.

Art. 15.

Saranno iscritti nelle graduatorie degli idonei i concorrenti che abbiano riportato:

almeno 20 punti per le qualità professionali in genere, in base ai punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 12;

almeno 10/20 nella prova di esame di cui al precedente art. 13.

A parità di valutazione sono titoli preferenziali:

l'essere cittadini italiani residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e che, dopo l'8 settembre 1943, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico;

il maggior punteggio per le qualità tecnico-professionali;

le benemerenze di guerra;

l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana;

la qualifica di « partigiano combattente » ai sensi delle disposizioni in vigore;

i titoli di studio superiori a quello richiesto;

la più giovane età.

Le graduatorie formate ai sensi del precedente art. 14 saranno riunite in un'unica graduatoria nella quale i candidati saranno iscritti in ordine di merito secondo il punteggio riportato e con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare ufficiale.

Art. 16.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria definitiva, sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ufficiali commissari), con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria definitiva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952
Registro n. 52 Esercito, foglio n. 90. — TEMPESTA

Programma dell'esame di concorso

Prova orale: durata 50 minuti.

I GRUPPO

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

1. — Lo Stato ed i suoi organi Circoscrizione amministrativa Organi centrali attivi, consultivi e di controllo Organi amministrativi locali. L'organizzazione finanziaria dello Stato.

2. — Ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato La responsabilità (giudiziaria amministrativa politica) Funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.

3. — La finanza pubblica Determinazione delle spese pubbliche principi classificazioni distinzione delle pubbliche entrate.

Legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

4. — Contratti dello Stato Progetto, capitolati, sistemi di gare Stipulazione, approvazione, registrazione ed esecuzione dei contratti Atti addizionali Cauzioni Responsabilità relative ai contratti.

5. — L'anno finanziario Bilancio di previsione dello Stato: suddivisione, variazioni, residui Il rendiconto generale: rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale.

6. — Entrate dello Stato: accertamento, riscossione e versamento Spese dello Stato: impegno, liquidazione, pagamento Forme di pagamento.

7. — Servizio del Tesoro Operazioni di tesoreria Operazioni di portafoglio Gli agenti che maneggiano valori dello Stato Garanzie e controlli dell'Amministrazione: cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare

8. — Finalità e organizzazione dell'Amministrazione militare Organi centrali e periferici Il decentramento amministrativo.

9. — Organizzazione amministrativa dei Corpi Le cariche amministrative e rispettive funzioni Gestione e controllo Responsabilità amministrative.

10. — Amministrazione dei Corpi Gestione in contanti - Previsione spese e somministrazione fondi Fondo scorta Custodia e movimento di fondi Verifiche di cassa e passaggi di gestione Documenti e scritture contabili Resa dei conti - Spese generali.

11. — Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa Vitto sottufficiali e truppa Vestiario ed equipaggiamento sottufficiali e truppa Casermaggio, paglia e combustibili Spese per i quadrupedi.

12. — Gestione in materia Suddivisione dei materiali Conservazione, custodia e movimento dei materiali Documenti contabili Verifiche Cambi di gestione Resa dei conti.

13. — Servizio vestiario ed equipaggiamento presso i Corpi Manutenzione e riparazione materiali del gruppo C. Il servizio matricola presso i Corpi.

14. — Amministrazione e contabilità dei reparti Amministrazione e contabilità dei distaccamenti Servizio del denaro e dei materiali, contabilità relative.

15. — Gestione contabile-amministrativa delle direzioni di commissariato Rapporti con gli stabilimenti dipendenti e con i Corpi e reparti Servizio economato.

16. — Organizzazione e funzionamento del servizio di amministrazione presso gli enti mobilitati Servizio cassa in guerra Atti di stato civile in guerra.

II GRUPPO

Nozioni di diritto privato

1. — Le obbligazioni: nozioni generali distinzioni I soggetti della obbligazione Obbligazioni con pluralità di soggetti Obbligazioni solidali Tutela delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

2. — Le obbligazioni di contratto Elementi, distinzioni, formazione, modificazioni e cessazione dei contratti I contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione Pubblicità degli atti giuridici Trascrizioni Prova dei diritti.

3. — Commercianti Società commerciali Società cooperative Enti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio.

Nozioni di economia politica

4. — I concetti fondamentali dell'economia politica I fattori della produzione; il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

5. — Le imprese e relativi elementi economici Le industrie e le macchine La circolazione dei beni La remunerazione dei servizi.

Nozioni di geografia economica

6. — Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acque). I fattori fondamentali della produzione e del commercio Le vie di comunicazione e di scambio.

7. — I principali vegetali utili all'uomo: cereali Piante zuccherine, oleifere, da bevande alcooliche, nervine, foraggere, industriali produzione, paesi produttori, scambi.

8. — I principali animali utili all'uomo Prodotti, scambi, industrie relative con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.

9. — Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi Produzione, scambi.

10. — L'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia L'industria in Italia, con particolare riguardo a quella alimentare, a quella tessile e a quella dei cuoiami.

11. — Commercio interno in Italia Correnti di scambio con l'estero nel quadro della situazione politica Prospettive economiche dell'Italia.

III GRUPPO

Servizio di commissariato in pace e in guerra

Servizio di commissariato in pace:

1. — I servizi amministrativi dell'Esercito Ordinamento territoriale del servizio di commissariato Organi direttivi ed esecutivi; personale e attribuzioni.

2. — Gestione dei servizi di commissariato Metodi di attuazione: gestione diretta, indiretta e mista Condizioni generali d'oneri Collaudi.

3. — Servizi delle sussistenze Servizio del pane Servizio carne (fresca e congelata) Molini, panifici, frigoriferi; caratteristiche, organizzazione e funzionamento.

4. — Servizio viveri ordinari e generi complementari Viveri di riserva: provvista, conservazione, rotazione Servizio foraggi (avena, fieno, paglia, mangimi) Servizio combustibili Magazzini v. f. c. Stabilimenti militari per fabbricazione galletta e scatolette di carne: organizzazione e funzionamento.

5. — Servizio vestiario ed equipaggiamento Provvista e collaudi materie prime e manufatti confezioni riparazioni Centri raccolta collaudo e smistamento v. e. Centri confezioni e recuperi Magazzini v. e.

6. — Servizio del casermaggio Manutenzione e conservazione dei materiali Ricognizioni Economato Magazzini casermaggio, compiti, funzionamento Trasporti di presidio.

7. — Gestione degli stabilimenti di commissariato controlli ispezioni Funzioni contrattuale delle direzioni di commissariato Legge e regolamenti relativi Studi e progetti di mobilitazione.

Servizio di commissariato in guerra:

8. — Compiti e lineamenti generali del servizio Organi coordinatori, direttivi ed esecutivi e loro attribuzioni.

9. — Il servizio di vettovagliamento in campagna Il servizio della panificazione Rifornimento carne, vino, viveri complementari, tabacchi, foraggi e legna Organi e mezzi La razione viveri e quella foraggi in guerra.

10. — Servizio del vestiario ed equipaggiamento in campagna Provvista, rifornimento materiali Manutenzione e recuperi Servizio bagno, lavatura e cambio biancheria.

11. — Compiti secondari contribuzioni di guerra e prede belliche Rapporti con gli altri servizi.

Tecnologia e merceologia militare

12. — Cenni sulle sostanze alimentari e loro costituzione chimica Il meccanismo dell'alimentazione La razione alimentare: equilibrio e selezione qualitativa Vari tipi di razioni.

13. — Frumento Principali varietà, caratteri, semi eterogenei, conservazione, avarie, frodi Altri cereali utili per la panificazione.

14. — Macchinari per la pulitura e la macinazione del grano Abburattamento Farina di grano: caratteri, componenti, conservazione, avarie, adulterazioni Sottoprodotti della pulitura e della macinazione.

15. — Pane Generalità Operazioni di panificazione Macchinari per la fabbricazione del pane Forni fissi e da campo.

16. — Galletta Vari tipi Fabbricazione e relativi macchinari Conservazione, avarie Pasta da minestra Fabbricazione e relativi macchinari Caratteristiche, conservazione, avarie, adulterazioni.

17. — Riso Legumi, ortaggi Generi di condimento Caffè, zucchero, cacao Vino, cognac, anice Tabacco da fumo, fiammiferi (Nozioni generali sulla fabbricazione e produzione, sulle classificazioni più importanti e sui principali caratteri).

18. — Carni Vari tipi Caratteristiche carni bovine, conservazione, avarie, collaudo, controlli Generi di sostituzione. Carni congelate e rifrigerate Prodotti alimentari in conserva.

19. — Alimentazione quadrupedi Razione foraggi Generi foraggeri e loro caratteristiche Cenni sui mangimi concentrati.

Combustibili: vari tipi, requisiti, collaudi.

20. — Principali materie prime interessanti il servizio vestiario Fibre tessili vegetali, animali e artificiali Nozioni sommarie sulle caratteristiche, produzione impiego.

21. — Pelli e cuoiami Lavorazione, caratteri, impiego. Principali oggetti di vestiario ed equipaggiamento Caratteristiche, confezione, recuperi.

22. — Materiali di casermaggio: manutenzione e conservazione Cenni sui materiali tecnici per il servizio di commissariato in campagna.

Roma, addì 5 settembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(5638)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.